FNM Autoservizi

FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS IVECO

CAPITOLATO TECNICO

1. GENERALITA' 3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
3. DEFINIZIONI 3
3.1. Pezzi di ricambio: 3
3.2. Ricambi originali: 3
3.3. Pezzi di ricambio di qualità equivalente: 4
3.4. Componenti soggetti ad omologazione 4
3.5. Equivalenza 4
3.6. Omologazione: 4
3.7. Certificato di conformità: 4
3.8. Ricambi di sicurezza 5
4. OGGETTO DEL CAPITOLATO 5
4.1. Generalità 5
5. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO 6
5.1. RICAMBI ORIGINALI 6
5.2. RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE 7
5.3. IDENTIFICAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO 7
5.4. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA 8
5.5. DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTO DI TRASPORTO E QUANTITÀ FISICHE 9
5.6. RICEVIMENTO MERCE 9
6. CONTROLLO TECNICO 10
6.1. Collaudo visivo 10
6.2. Collaudo documentale 10
6.3. Collaudo tecnico 11
6.4. Collaudo tecnico ricambi equivalenti 11
7. COLLAUDO NEGATIVO 12
8. GARANZIE 12

1. GENERALITA'

Il presente capitolato è relativa alla fornitura di ricambi per la manutenzione del materiale rotabile in uso da parte di FNM Autoservizi.

Per materiale rotabile si intende il complesso degli autobus mediante i quali viene effettuata l'attività di trasporto persone.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti è contenuta nei seguenti provvedimenti :

- **Direttiva europea 2004/17/CE** (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) - In particolare art. 34 (Specifiche tecniche)
- **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) - In particolare art. 68 (Specifiche tecniche).
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207** (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- **REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE** del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.
- **REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE** del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
- **Comunicazione della Commissione Europea** - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05)

3. DEFINIZIONI

Nel testo del presente Capitolato Tecnico valgono le seguenti definizioni:

3.1. Pezzi di ricambio:

per "pezzi di ricambio" si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.

3.2. Ricambi originali:

si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti.

Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

3.3. Pezzi di ricambio di qualità equivalente:

I pezzi di ricambio di qualità equivalente sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio dell'autoveicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

3.4. Componenti soggetti ad omologazione

I componenti soggetti ad omologazione sono ammessi come equivalenti a condizione che riportino il codice dell'omologazione ammesso per il veicolo cui è destinato il ricambio.

3.5. Equivalenza

si deve necessariamente estrinsecare in:

- **Perfetta intercambiabilità** senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- **Caratteristiche dimensionali,** relative tolleranze, grado di finitura superficiale, durezza almeno pari a quelle del ricambio originale;
- **Resistenza** alla fatica, all'usura, al taglio almeno pari al ricambio originale;
- Grado di isolamento, classe di resistenza alla fiamma, classe di tossicità dei fumi nel rispetto delle normative vigenti;
- **Caratteristiche prestazionali** atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio.

3.6. Omologazione:

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 6.2.1970 n. 70/156/CEE e s.m.i., per omologazione si intende l'atto con cui uno stato membro certifica che un tipo di autoveicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI della direttiva stessa.

3.7. Certificato di conformità:

Per certificato di conformità si intende quanto espressamente indicato all'art. 6 della Direttiva 6.2.1970 n. 70/156/CEE e s.m.i. in particolare "il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità, fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione".

3.8. Ricambi di sicurezza

I ricambi classificati come **parti di sicurezza** dei veicoli utilizzati da FNM Autoservizi nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico sono **esclusivamente originali**.

4. OGGETTO DEL CAPITOLATO

4.1. Generalità

fornitura di ricambi per la manutenzione del materiale rotabile in uso da parte di FNM Autoservizi classificati secondo i seguenti raggruppamenti merceologici.

Cod raggr.	Cod.gr.merci	Denominazione gruppo merci
A - MOTORE	140120	ORGANI AUSILIARI E DI BASE
	140130	GUARNIZIONI - ANELLI TENUTA
	140140	COPERCHI - CARTER
	140150	APPARATI ALIMENTAZIONE MOTORE
	140160	TURBOSOFFIANTI
	140170	IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE
	140180	ACCELLERATORE - TIRANTERIA
	140190	SILENZIATORI
	140191	TUBAZIONI E STAFFE
	140192	VARIE MOTORE
B - CAMBI E TRASMISSIONI	140210	CAMBIO MECCANICO
	140220	CAMBIO AUTOMATICO
	140230	TIRANTI COM.MECC
	140240	TIRANTI COM.AUT
	140250	RETARDER
	140260	VARIE CAMBIO
	140310	FRIZIONI
	140320	ALBERI-CROCIERE
	140330	TRASM. SEMIASSI
	140340	DIFFERENZ.LE E PONTE
	140350	ANELLI TEN/SICUR.VAR
	140360	VARIE ORGANI TRASMIS
C - STERZO	140410	IDROGUIDA
	140420	POMPA SERVOSTERZO
	140430	TUBAZ. SERVOSTERZO
	140440	TIRANT.-BRACCI-SNODI
	140450	PERNI FUSI
	140460	ASSALE
	140470	RUOTE ACCESSORI
	140480	VARIE ORGANI DIREZIO
D - SOSPENSIONI	140510	BALESTRE
	140520	BARRE REAZ/STABILIZZ
	140530	VALVOLE LIVELLATRICI
	140540	TUBAZIONI SOSPENS

	140550	TIRANTI SUPERIORI
	140560	VARIE ANCORAGG/SOSP

E - FRENI	140610	TAMBURI E GANASCE
	140620	DISCHI E PINZE
	140630	CILINDRI
	140640	SERVOFRENI E POMPE
	140650	TUBAZIONI E RACCORDI
	140660	FRENO MOTORE
	140670	VARIE FRENI

F - IMPIANT PNEUMATICI	140710	COMPRESSORE PNEUM
	140720	REGOLAT.GRUPPI CONTR
	140730	DISTRIBUTORE FRENI
	140740	ESSICCATORE
	140750	TUBAZIONI PNEUMATICI
	140760	RACCORDERIA/GUARNIZ.
	140770	VAR.IMP.IDRAUL.PNEUM

G - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	140810	PRERISCALDATORE
	140820	AEROTERMI/SBRINATORE
	140830	TUBAZIONI X RISC/CON
	140840	COMPRESSORI RISC/CON
	140850	EBERSPAKER/WEBASTO
	140860	VARIE IMP.RISCALD./C

H - IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO	140910	RADIATORE
	140920	TUBAZIONI/MANICOTTI
	140930	POMPA ACQUA
	140940	VENTOLA VISCOSTATICA
	140950	IMPIANTO OLEODINAMIC
	140960	VARIE IMP.RAFF MOTOR

5. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, in fase di aggiudicazione definitiva, la documentazione tecnica dei ricambi originali e/o di qualità equivalente offerti in sede di gara. Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, anche nel corso del contratto, si procederà con la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione.

5.1. RICAMBI ORIGINALI

Per la definizione di pezzi di ricambio originali, si rinvia al paragrafo 3 *"definizioni"*.
Di seguito si indica la documentazione tecnica necessaria per ciascun ricambio:

- Dichiarazione del fornitore che fornirà materiale originale.

- Generalità del produttore (costruttore) del ricambio e Paese di produzione ai fini della verifica di cui all'art. 234 del Codice Appalti (nel caso in cui i produttori fossero più di uno, la Ditta partecipante, con i documenti di gara, dovrà indicare per ogni ricambio quanto qui richiesto);
- Il codice di riferimento del ricambio offerto e la sua descrizione, se diverso da quello indicato nella **tabella 1**;
- Dichiarazione, ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. 163/2006 - Codice Appalti, indicante la percentuale massima di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Nel caso in cui la Ditta partecipante alla gara, desiderasse, in caso di aggiudicazione, fornire anche ricambi equivalenti, la stessa dovrà indicare quali ricambi fornirà come equivalenti e relativamente a questi dovrà fornire, unitamente ai documenti di gara, quanto previsto nel successivo paragrafo 5.2. Ricambi equivalenti, e comunque nel rispetto della prescrizione di cui al punto 3.7.

5.2. RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE

Per la definizione di pezzi di ricambio equivalenti, si rinvia al paragrafo 3 *"definizioni"*.
Il Fornitore dovrà presentare la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione di qualità ISO 9001 del processo di produzione e del processo di distribuzione.
Ai sensi dell'art. 68 c. 5 del Codice degli Appalti la suddetta documentazione può essere sostituita da una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee (Serie EN 45000).
La documentazione tecnica presentata dalla Ditta partecipante dovrà essere composta dalle seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Dichiarazione della Ditta partecipante che fornirà ricambi equivalenti;
- Data e N° certificato del produttore;
- Generalità del produttore e Paese di produzione, ai fini della verifica di cui all'art. 234 del Codice Appalti (nel caso in cui i produttori fossero più di uno, la Ditta partecipante, con i documenti di gara, dovrà indicare per ogni ricambio quanto qui richiesto);
- Descrizione del prodotto, codice part-number del prodotto offerto e codice part-number dell'equivalente ricambio originale;
- Certificato di omologazione del prodotto ove obbligatoria;
- Attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto all'equivalente prodotto originale secondo quanto di seguito specificato:
  - Dichiarazione di perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
  - Dichiarazione di possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio; Tale attestazione deve essere accompagnata dall'impegno da parte del concorrente risultato aggiudicatario a fornire la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti attestanti quanto sopra dichiarato;
  - Dichiarazione, ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. 163/2006, indicante la percentuale massima di prodotti provenienti dai paesi terzi.

5.3. IDENTIFICAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo e dovrà essere realizzato in maniera idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.
Per i materiali fragili dovrà essere prevista un'apposita confezione idonea ad assicurare l'integrità della merce.
Ove necessario, la merce dovrà essere consegnata in apposite casse e/o posta su idonee basi atte ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.
La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata a tutto danno del Fornitore.
All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti;
- part-number dei ricambi forniti, secondo la codifica aziendale di FNM Autoservizi, riportati nell'ordinativo di acquisto.

Ulteriori modalità potranno essere concordate con FNM Autoservizi.
FNM Autoservizi, sia per una corretta gestione del contratto di approvvigionamento che per il controllo di accettazione e di qualità dei ricambi, ha la necessità che i ricambi forniti dalla Ditta Aggiudicataria siano facilmente e univocamente identificabili, con particolare riguardo alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).
A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura (siano essi originali, o di qualità equivalente devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate, ed essere univocamente identificati attraverso l'indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio e del codice part-number del particolare, fermo restando quanto disposto dalle Direttive comunitarie e Regolamenti ECE di riferimento quale ad esempio la Direttiva 2002/78/CE (Titolo), in uno dei seguenti modi:

- marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile;
- idonea etichettatura fissata al ricambio;

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambio applicare idonea etichettatura, tale etichettatura potrà essere apposta sulla scatola/confezione. I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in gara.
In caso di difformità ovvero in assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi forniti potranno essere rifiutati dall'FNM Autoservizi ed ogni danno conseguente potrà essere addebitato al fornitore. In particolare, l'FNM Autoservizi ha facoltà di approvvigionarsi dei corrispondenti ricambi originali e/o equivalenti ai materiali rifiutati, addebitando alla ditta aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.

Il Fornitore risponde in ogni caso della veridicità dei dati indicati sulla merce.

5.4. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

I ricambi dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi da FNM Autoservizi sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o posta elettronica.
Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso il magazzino di FNM Autoservizi - via Gorizia 47 - SARONNO - VA.
Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo Documento Di Trasporto che collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiu-

dicataria, il numero dell'ordine, la descrizione e le quantità del materiale, i codici e i prezzi nonché il riferimento CIG.

I tempi di consegna sono fissati:

- Per gli ordinativi classificati "normali" le consegne dovranno essere effettuate entro 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi esclusi festivi dalla ricezione a mezzo fax o posta elettronica.
- Per gli ordinativi classificati "urgenti" relativi a ricambi occorrenti per determinati autobus aziendali in avaria, dovranno essere effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi esclusi festivi dalla ricezione a mezzo fax o posta elettronica.

La fornitura dei ricambi classificati "urgenti" non comporterà alcun maggiore costo e/o onere aggiunto per FNM Autoservizi.

FNM Autoservizi svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

I materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali.

In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.

Per ciascun collo il cui peso complessivo superi i 30 Kg. di peso, la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con trans pallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.
In caso di fornitura di cristalli, parabrezza e lunotti gli imballi dovranno essere effettuati singolarmente in casse di legno, anch'esse predisposte per movimentazione con attrezzature con forche.

5.5. DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTO DI TRASPORTO E QUANTITÀ FISICHE

Nel caso in cui la quantità fisica sia "**in eccesso**" rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FNM Autoservizi segnalerà alla ditta aggiudicataria tale difformità specificando se intende trattenere o respingere tali quantità.
La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione , dovrà comunque inviare documento di trasporto integrativo delle quantità trasportate in eccesso e, solo se respinte da Ferrovie Nord Milano Autoservizi, provvederà al ritiro delle stesse.
Laddove la quantità fisica sia "**in difetto**" rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FNM Autoservizi segnalerà alla ditta aggiudicataria tale difformità.
La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà emettere nota di credito a favore di FNM Autoservizi per un valore pari a quello dei materiali mancanti.

5.6. RICEVIMENTO MERCE

La resa si intende franca di ogni spesa, presso il Magazzino di FNM Autoservizi via Gorizia 47 - SARONNO - VA secondo gli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

L'addetto al ricevimento merci procederà al controllo del materiale pervenuto incrociando i dati del Documento di trasporto (DDT) con l'ordine di fornitura emesso.
Ogni singolo pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato (cellophane, cartone, ecc) in modo da consentire l'identificazione senza necessità di apertura della confezione, con apposizione del codice identificativo del fornitore nei formati concordati, come precisato al par. 5.3 Identificazione tecnica del ricambio.
Su ogni singolo pezzo dovrà essere poi applicata, in funzione del tipo e della dimensione del ricambio stampigliatura necessaria all'identificazione del ricambio come previsto al par. 5.3 Identificazione tecnica del ricambio.
Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio potenzialmente in grado di compromettere l'integrità e/o l'origine del contenuto e quelli per i quali non sia garantita la rintracciabilità.
In tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo 7 - COLLAUDO NEGATIVO).
Pertanto, l'accettazione della merce avverrà presso i magazzini di FNM Autoservizi mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal fornitore e precisate in ordinativo.
Esso avverrà mediante le seguenti verifiche:

- integrità della confezione e presenza sulla stessa dei dati richiesti al p.to 5.3;
- uguaglianza/corrispondenza del part-number del ricambio a quanto indicato nell'ordine;
- integrità del ricambio (ove possibile, a prima vista) e presenza sul ricambio dei dati richiesti al p.to 5.3.

Nel caso l'accettazione del materiale si concluda con esito positivo, si procederà al carico in magazzino.

6. CONTROLLO TECNICO

FNM Autoservizi si riserva di effettuare un Controllo Tecnico, nell'ambito dell'accettazione o successivamente nel periodo di garanzia, su base campionaria o in caso di sospetta difformità del ricambio fornito rispetto all'ordinativo.
Il controllo tecnico può prevedere le seguenti fasi:

6.1. Collaudo visivo

Consiste nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici (tavole) dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché nella verifica dimensionale (anche sulla base della documentazione e dei campioni in possesso di FNM Autoservizi).
Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo 7 - COLLAUDO NEGATIVO).

6.2. Collaudo documentale

FNM Autoservizi si riserva di verificare la conformità tecnica dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti.
A tal fine, FNM Autoservizi potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio, che dimostrino che il ricambio prodotto e fornito a FNM Autoservizi abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei pezzi all'origine montati sul veicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio:
  - scheda tecnica del prodotto contenente i seguenti elementi:
  - - dimensionali e tecnologici (caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche, durezza Brinell o Rockwell per materiali metallici e Shore per elastomeri con relativa scheda tecnica);
  - - intercambiabilità con l'equivalente ricambio all'origine montato sul veicolo senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
  - - caratteristiche funzionali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

6.3. Collaudo tecnico

FNM Autoservizi si riserva di realizzare il collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.
FNM Autoservizi si riserva inoltre di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.
FNM Autoservizi darà comunicazione, con raccomandata A.R. al Fornitore, del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché il Fornitore, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare. L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.
Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.
Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

6.4. Collaudo tecnico ricambi equivalenti

In occasione della prima consegna di un ricambio equivalente il fornitore deve trasmettere la certificazione di equivalenza dell'originale, condizione necessaria per l'accettazione.
A tal fine il Fornitore è tenuto a consegnare, a semplice richiesta di FNM Autoservizi le schede tecniche ed ogni altra documentazione comprovante che il prodotto fornito è equivalente all'originale sotto il profilo delle caratteristiche tecniche; analogamente dovranno essere forniti gli esiti dei test e dei controlli di qualità eseguiti sul processo produttivo del ricambio, nonché di quelli finali sul prodotto finito.
Resta salva la facoltà di FNM Autoservizi di procedere come al punto 6.3.

7. COLLAUDO NEGATIVO

In caso di esito negativo di una delle fasi di ricevimento/accettazione/collaudo FNM Autoservizi procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.
Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, FNM Autoservizi provvederà ad annullare la riga d'ordine, approvvigionando il materiale presso un altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo e in ogni caso per i materiali respinti al collaudo al Fornitore saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato dall' FNM Autoservizi (vedi paragrafo PENALI).
Le non conformità costituiranno, inoltre, elemento che andrà ad incidere nella valutazione del Fornitore nel sistema di qualificazione dei fornitori.

8. GARANZIE

Il Fornitore si impegna a fornire prodotti sicuri ai sensi della definizione di cui all'art. 12 D.lgs. 21/05/2004 n.172 ed è soggetto alla responsabilità per il danno da prodotti difettosi di cui all'art. 146 D.lgs. 16/09/2005e comunque da malfunzionamenti qualunque ne sia la causa.
Resta inteso che per i materiali/ricambi il Fornitore dovrà assicurare una garanzia di durata non inferiore ad un anno dalla data effettiva dell'accettazione delle merci (con esito positivo).
Durante tale periodo il Fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa) i difetti, gli inconvenienti ed i mal funzionamenti ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.224/1988 manifestatisi durante il periodo suddetto, entro i termini contrattualmente previsti (pari a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica del difetto da parte di FNM Autoservizi) a partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termine di garanzia. Tale garanzia obbligatoria per il citato D.P.R. n. 224/1988 riguarda i danni arrecati a terzi.
FNM Autoservizi si impegna a completare le procedure di accettazione, come dal capitolo precedente, entro 15 giorni solari e consecutivi dalla data di consegna del ricambio.
Dall'accettazione decorre il conteggio del periodo di garanzia.

FNM Autoservizi SpA
Direttore di Esercizio
(dott. Stefano Picotti)